



STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA

Approvato con deliberazione n. 10/C del Consiglio Camerale del 16 dicembre 1999

Modificato con provvedimenti:

- n. 11/C del Consiglio Camerale del 25 novembre 2003
- n. 18/C - 19/C del Consiglio Camerale del 15 novembre 2005
- n. 7/C del Consiglio Camerale del 31 ottobre 2006
- n. 6/C del Consiglio Camerale del 10 aprile 2008
- n. 16/C del Consiglio Camerale del 19 dicembre 2011



Camera di Commercio
Genova

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Natura**

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova è Ente pubblico dotato di autonomia funzionale con compiti di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Genova, ed è dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria.

2. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera di Commercio, in quanto Ente Pubblico dotato di autonomia funzionale, è ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

3. La Camera di Commercio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, cura e promuove lo sviluppo del sistema delle imprese della circoscrizione di competenza e più in generale dell'economia locale, nel rispetto dell'autonomia e delle attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori e delle altre formazioni sociali, svolgendo in particolare, a tal fine, attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 2 **Sede, uffici distaccati**

1. La Camera di Commercio ha sede in Genova ed ha facoltà di istituire uffici distaccati nell'ambito della stessa circoscrizione provinciale o altrove.

Art. 3 **Emblema**

1. L'emblema della Camera di Commercio di Genova è costituito da quattro elementi. Il primo, che fa da cornice a tutti gli altri, è la ruota dentata di colore blu marino, a tinta piena. La ruota dentata racchiude al suo interno, sempre in colore blu marino, le sagome sovrapposte del nucleo medioevale del Palazzo delle Compere, dell'ancora di una nave e, in negativo, del profilo di un aeroplano.

2. L'emblema della Camera di Commercio è integrato dal segno identificativo del sistema camerale, composta da una "C" di "Camere di Commercio" e da una "I" di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio Genova", come da allegato (All.to ...).

Art. 4 **Funzioni**

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione.

Art. 5 **Sistema camerale**

1. La Camera di Commercio si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea e nel sistema camerale italiano.

2. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di commercio della Regione all'Unione regionale

3. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento; in particolare, esercita istituzionalmente, anche nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati ad essa comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

Art. 6

Autonomia statutaria e regolamentare

1. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, disciplina l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.

2. La Camera di Commercio è provvista di potestà regolamentare, che esercita nel rispetto dei principi di legge e delle disposizioni del presente Statuto.

3. La Camera di Commercio adotta regolamenti a disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento; tra questi, in particolare, il regolamento del Consiglio e degli altri organismi di nomina o designazione consiliare, il regolamento della Giunta, il regolamento di organizzazione ed il regolamento degli istituti di partecipazione.

4. La Camera di Commercio adotta altresì regolamenti nelle materie attribuite dalla legge, in quelle delegate, ed in quelle disciplinate dal presente Statuto.

5. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla Legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I ORGANI CAMERALI

Art. 7

Il Consiglio, la Giunta, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei conti

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.

2. L'esercizio delle funzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente si conforma al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo, di programmazione e di governo, riservati a tali organi, e quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

Art. 8

Obbligo di astensione

1. Il Presidente, i membri del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

CAPO II
IL CONSIGLIO

Art. 9
Competenze

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di indirizzo dell'attività della Camera di Commercio e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio, in particolare:
 - a) predispone e delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) predispone e delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti di cui all'art. 6 del presente Statuto e le relative modifiche, nell'ambito delle competenze definite dall'art. 1 comma 6 della Legge 16 giugno 1998 n. 191;
 - c) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente della Camera di Commercio e la Giunta;
 - d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio;
 - g) determina, in conformità alla normativa vigente, gli emolumenti per i componenti degli organi camerali e delle commissioni consiliari di cui al successivo art. 11;
 - h) formula proposte e rende pareri all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli enti locali ed alle altre istituzioni, nelle materie di propria competenza;
 - i) esprime il proprio parere, su richiesta della Giunta, in ordine a programmi e iniziative di competenza di quest'ultima;
 - l) determina gli indirizzi ed esprime pareri in ordine alla assunzione e alla dismissione da parte della Giunta delle partecipazioni della Camera di Commercio a società, consorzi, enti, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e liquidazione di gestioni e aziende speciali, secondo le specifiche previsioni delle norme di autonomia dell'Ente Camerale;
 - m) determina gli indirizzi generali in ordine alle nomine da parte della Giunta dei rappresentanti della Camera di Commercio negli organismi esterni;
 - n) nomina i componenti delle commissioni consiliari di cui all'art. 11, nonché degli altri organismi camerali quando previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento del Consiglio;
 - o) nomina i membri di propria competenza e quelli designati dagli altri soggetti che ne hanno titolo nelle consultazioni previste dall'art. 12;
 - p) adotta ogni altro atto rientrante nel novero delle funzioni individuate al primo comma del presente articolo.

2bis. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, lett. i), Il Consiglio è chiamato dalla Giunta ad esprimere il parere nei seguenti casi:

1. costituzione e liquidazione di gestioni ed aziende speciali;
2. acquisizione di una partecipazione ovvero dismissione della stessa nei casi in cui il valore della stessa partecipazione sia superiore a €. 250.000,00 sulla base del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato;
3. riduzione della partecipazione al di sotto della maggioranza assoluta o relativa sino ad allora rispettivamente detenuta.

Il parere si intende acquisito in tutti i casi in cui la relativa operazione sia stata approvata con il bilancio di previsione.

La Giunta può inoltre richiedere il parere del Consiglio ogniqualvolta lo ritiene opportuno.

3. Nei casi previsti alle lett. l) e m) del comma 2, il Consiglio è convocato, anche in via d'urgenza, per l'espressione del parere. Ove il Consiglio non provveda, la Giunta assume comunque le determinazioni di propria competenza.

Art. 10

Composizione e durata del mandato

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da trenta Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato, delle Assicurazioni, del Commercio, del Credito, dell'Industria, dei Servizi alle Imprese, dei Trasporti e Spedizioni, del Turismo, nonché da tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei Lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei Consumatori e degli Utenti e uno in rappresentanza dei Liberi Professionisti designato dalla consulta di cui all'art. 10, comma 6 della Legge n. 580/93; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. Tenuto conto della necessaria rappresentanza in seno al Consiglio di tutti i predetti settori, qualora dall'applicazione dei criteri di cui al successivo comma 2, risultino ancora posti non assegnati, gli stessi verranno ricoperti, nell'ordine, da rappresentanti dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione definiti, secondo la vigente normativa, con idoneo provvedimento del Consiglio Camerale, adottato con la maggioranza di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 29.12.1993 n. 580 e successive modificazioni.
2. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività, nonché la ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni con decorrenza dal giorno dell'insediamento ed è rinnovato entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Legge.
4. Il Consiglio può essere sciolto nei casi previsti dalla Legge.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire commissioni con compiti di studio ovvero ispettivi o di controllo.
2. Tali commissioni sono composte da consiglieri. Possono altresì farne parte, senza diritto di voto, funzionari camerale ed esperti esterni.
3. Il regolamento del Consiglio determina la composizione delle commissioni e ne disciplina il funzionamento.

Art. 12

Consulte statutarie

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione di categorie e soggetti interessati il Consiglio può istituire consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori.
2. In considerazione delle peculiari caratteristiche della struttura economica provinciale, viene istituita la consulta per il settore marittimo, portuale e logistico

Art. 13

Consulta provinciale delle Professioni

1. E' istituita presso la Camera di Commercio la Consulta Provinciale delle Professioni, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Della Consulta fanno parte:
 - a) di diritto, i Presidenti degli Ordini Professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio
 - b) i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni
3. Ove non altrimenti disposto dalla normativa fanno parte della Consulta i Presidenti degli Ordini Professionali di cui al precedente comma 2 punto a) che abbiano manifestato la propria disponibilità nei termini e nelle forme stabiliti con provvedimento della Giunta Camerale a seguito di apposito bando pubblicato all'albo camerale.
4. I Presidenti dei predetti Ordini fanno parte della Consulta in ragione del loro ufficio.

5. Con il Regolamento della Consulta delle Professioni viene definito il numero massimo dei rappresentanti di cui al punto b) del precedente secondo comma e i criteri per la loro individuazione. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale sulla base di criteri analoghi a quelli adottati per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori. Il Regolamento, adottato dal Consiglio Camerale, disciplina inoltre le modalità di funzionamento e l'organizzazione della Consulta.

6. La Consulta designa, con l'intervento dei soli componenti di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, il rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio Camerale; a tal fine le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza prescritta dalla normativa avuto riguardo ai componenti in carica.

7. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.

8. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.

Art. 14

Nomina dei consiglieri ed insediamento del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e della Consulta di cui all'articolo 13, secondo quanto previsto dalla relativa normativa.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente.

Art. 15

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio Camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.

3. In sede di elezione della Giunta, a parità di voti si ha riguardo prima al genere, favorendo il genere con meno rappresentanti nel Consiglio Camerale; si procede, in subordine, a votazione di ballottaggio.

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno aziende speciali, enti e società, qualora competa all'Ente Camerale l'indicazione di più di due nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

5. La rappresentanza di genere di cui al precedente comma 2 è computata con riferimento alla più elevata unità intera dalla stessa determinata.

6. Tra i membri effettivi e supplenti dei Collegi dei Revisori dei Conti dell'Ente Camerale e delle aziende speciali deve essere garantita la presenza di entrambi i generi; L'Ente Camerale richiede alle amministrazioni competenti designazioni conformi a tale principio.

Art. 16

Riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio, della relazione previsionale e programmatica, per l'aggiornamento del preventivo economico e per l'approvazione del preventivo economico, da tenersi entro i termini previsti dalla legge.

2. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. La convocazione del Consiglio, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax, da spedirsi a ciascun Consigliere e a ciascun Revisore almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da inviarsi almeno tre giorni prima. Gli allegati destinati a essere discussi o utilizzati nel corso della riunione, sono inviati, di regola, almeno cinque giorni prima; nei casi d'urgenza, almeno due giorni prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.

Le votazioni avvengono, di regola, a scrutinio palese. Per le deliberazioni concernenti persone, nonché negli altri casi previsti dalla legge o dal regolamento, si adotta lo scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale conservato secondo le modalità previste nel regolamento e sono autenticate con firma del presidente della riunione e del segretario.

8. Il regolamento del Consiglio stabilisce le ulteriori modalità di svolgimento delle riunioni, nonché le forme di pubblicità dell'attività del Consiglio.

Art. 17

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.

2. Ciascun consigliere, per l'esercizio delle proprie funzioni e secondo le procedure e le modalità eventualmente stabilite dal regolamento consiliare, ha diritto di:

- a) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- b) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere dal Segretario Generale copia dei verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati, nonché copia di atti e documenti o informazioni relative alla partecipazione della Camera di Commercio a società, consorzi, enti, associazioni, organismi o strutture di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) del presente Statuto.

3. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio alla quale partecipino.

4. I consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia.

5. I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza. Essi possono utilizzare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 18

Requisiti, cessazione e decadenza dei consiglieri

1. La legge stabilisce i requisiti per la nomina a consigliere, le cause ostative e quelle di decadenza.

2. Il consigliere decade, altresì, dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.

3. Venendo meno i requisiti richiesti o verificandosi una delle altre ipotesi ostative di cui al comma 1, l'inte-

ressato è tenuto a darne senza indugio comunicazione alla **Camera di Commercio**, la quale provvede a informare immediatamente il Presidente della Giunta regionale.

4. Le dimissioni sono rimesse nelle mani del Presidente in forma scritta e sono irrevocabili. **La Camera di Commercio** ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

5. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 19 **Competenze**

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed esercita le proprie competenze nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio e in attuazione delle deliberazioni da esso assunte.

2. In particolare, la Giunta:

- a) predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) adotta, nel rispetto del principio di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Statuto, i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla vigente normativa;
- c) nomina, tra i propri componenti, il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
- d) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a società, consorzi, enti, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, nonché sulla costituzione e liquidazione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
- e) nomina o designa i rappresentanti della Camera di Commercio negli organismi esterni;
- f) riferisce al Consiglio, quando richiesta, e comunque annualmente, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuali e pluriennali;
- g) delibera sulla partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in merito alla collaborazione con privati e pubbliche amministrazioni;
- h) delibera l'istituzione di uffici distaccati;
- i) delibera sulla promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale;
- l) delibera in merito alla conciliazione o transazione delle vertenze nelle quali è parte la Camera di Commercio salvo per quelle demandate al Segretario Generale ai sensi del successivo art. 26;
- m) delibera in merito alla costituzione degli organismi di arbitrato e di conciliazione e sui relativi atti diretti a disciplinarne l'organizzazione ed il funzionamento;
- n) richiede pareri e consulenze nelle materie di propria competenza;
- o) approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica del personale della Camera di Commercio, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici e delibera i provvedimenti programmatici di competenza in materia di personale;
- p) designa il Segretario Generale;
- q) nomina, su proposta del Segretario Generale, il dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale e il Conservatore del Registro delle Imprese.

3. La Giunta delibera, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la Giunta deve sottoporre la deliberazione, per la ratifica, al Consiglio nella prima riunione successiva, enunciando le ragioni che l'hanno indotta a deliberare in via d'urgenza.

4. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio o al Presidente.

Art. 20 **Composizione e durata del mandato**

1. La Giunta è composta dal Presidente e dai componenti eletti dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Allo scopo di garantire la più ampia partecipazione delle categorie economiche all'indirizzo strategico e all'azione della Camera di Commercio, a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo al termine dei cui all'art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2010, il numero di componenti la Giunta Camerale è definito nella misura più elevata consentita dalla normativa vigente pro tempore

3. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura.

4. Alle riunioni della Giunta Camerale possono essere invitati i presidenti delle aziende speciali della Camera di Commercio e i presidenti delle consulte costituite presso l'Ente Camerale

5. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 21

Riunioni e deliberazioni

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.

2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente. Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata o telegramma o telefax, da inviarsi a ciascun membro e a ciascun revisore entro i termini di cui al successivo comma 3.

3. La Giunta è convocata almeno cinque giorni prima della riunione. L'ordine del giorno e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta sono inviati ai membri di Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.

4. In caso di urgenza, la Giunta è convocata almeno ventiquattro ore prima della riunione; in tal caso, l'ordine del giorno e gli allegati sono inviati ai membri di Giunta contestualmente all'avviso di convocazione.

5. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In tal caso, la Giunta si riunisce entro cinque giorni.

6. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.

7. Le delibere della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. La Giunta delibera con voto in forma palese; per le deliberazioni concernenti persone, nonché negli altri casi previsti dalla legge o dal regolamento, adotta lo scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata.

Art. 22

Diritti e doveri dei membri della Giunta

1. Ciascun membro della Giunta, per l'esercizio delle proprie funzioni e secondo le procedure e le modalità eventualmente stabilite dal regolamento della Giunta, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza della Giunta;
- b) intervenire nelle discussioni della Giunta;
- c) ottenere dal Segretario Generale copia di atti, documenti, verbali, nonché informazioni, comunque rilevanti ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni.

2. Ai membri della Giunta spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipino.

3. I membri della Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza. Essi possono utilizzare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 23

Decadenza, dimissioni e sostituzione dei membri della Giunta

1. Il provvedimento che dichiara la decadenza dalla carica di consigliere, adottato dall'Autorità competente per la nomina, determina l'automatica immediata decadenza dalla carica di membro della Giunta, senza la necessità di un ulteriore apposito provvedimento.
2. I membri della Giunta decadono dalla carica se non partecipano ad almeno tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
3. Le dimissioni da membro della Giunta devono essere comunicate in forma scritta al Presidente, sono irrevocabili ed hanno efficacia immediata dal momento della loro ricezione da parte del Presidente.
4. Qualora il membro della Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio delle categorie dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni di cui al presente articolo comportano la decadenza dalla carica di consigliere.
5. Nel caso di decadenza, dimissioni o morte di un membro della Giunta, il Presidente convoca con procedura di urgenza il Consiglio affinché provveda alla relativa sostituzione.
6. Qualora, a seguito di dimissioni, morte ovvero decadenza di più membri, venga a mancare la maggioranza dei componenti della Giunta, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla loro sostituzione in una seduta appositamente convocata con procedura d'urgenza recante all'ordine del giorno l'elezione dell'intero collegio da effettuarsi secondo quanto previsto dalla relativa normativa.
7. La Giunta è automaticamente sciolta nel caso di scioglimento del Consiglio.

**CAPO IV
IL PRESIDENTE**

Art. 24

Competenze

1. Il Presidente è il rappresentante legale ed istituzionale della Camera di Commercio.
2. Il Presidente, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) ha la rappresentanza legale e processuale della Camera di Commercio;
 - c) rappresenta la Camera di Commercio nei rapporti con istituzioni pubbliche, a livello nazionale od internazionale, e con ogni altro soggetto, pubblico o privato;
 - d) verifica l'andamento generale dell'attività della Camera di Commercio, anche con riferimento all'attuazione dei provvedimenti adottati dai suoi organi deliberativi, e, ove lo ritenga opportuno, relaziona al Consiglio;
 - e) relaziona annualmente al Consiglio sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale;
 - f) adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva, enunciando le ragioni che l'hanno indotto a deliberare in via d'urgenza.
4. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza, esercitandone tutte le funzioni previste dal presente articolo e dalla normativa vigente fino alla elezione del nuovo presidente, da attivare senza indugio.

Art. 25

Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26
**Composizione, nomina, durata del mandato
e sostituzioni**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati a norma di legge.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more di tale sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d'età.
4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 27
Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare:
 - a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio;
 - b) attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta;
3. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 28
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato su designazione della Giunta.
2. Il Segretario Generale riveste le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale secondo la disciplina dell'art. 20 della Legge n. 580/93. Egli, in particolare:
 - a) attua i programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse, adottando gli opportuni atti e provvedimenti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
 - b) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;
 - d) sovrintende al personale della Camera di Commercio, e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
 - e) propone alla Giunta la nomina del dirigente con funzioni vicarie e del Conservatore del Registro delle Imprese;
 - f) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio;
 - g) richiede pareri e consulenze a soggetti pubblici e privati nelle materie di propria competenza;
 - h) riferisce periodicamente alla Giunta circa la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 - i) svolge le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta;

l) decide in merito alla conciliazione o transazione delle vertenze nelle quali è parte la Camera di Commercio relative alle materie e nei limiti di valore individuati con deliberazione della Giunta;
m) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti.

3. Il Segretario Generale può delegare ai dirigenti specifici compiti ovvero l'adozione di determinati atti.

Art. 29

Dirigenti e direzione degli uffici

1. La direzione degli uffici dirigenziali è attribuita dal Segretario Generale a dirigenti di ruolo ovvero a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in presenza dei presupposti e secondo le modalità e i criteri previsti dalla vigente normativa, nonché dai regolamenti della Camera di Commercio.

2. Ai dirigenti spetta, nell'ambito delle competenze degli uffici cui sono preposti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di controllo e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. I dirigenti, inoltre, svolgono tutti i compiti che vengono ad essi delegati dal Segretario Generale e curano l'attuazione dei progetti da quest'ultimo assegnati.

3. Ai dirigenti spetta la direzione, il coordinamento e il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. Sono, altresì, responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati conseguenti.

4. La direzione degli uffici di livello non dirigenziale è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica, su proposta del dirigente di settore secondo le modalità stabilite dai regolamenti camerale.

Art. 30

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale della Camera di Commercio ed il relativo trattamento economico sono disciplinati dai pertinenti contratti collettivi ed individuali di lavoro, nonché dalle norme di legge in materia.

2. I regolamenti della Camera di Commercio disciplinano gli atti di assunzione, gestione ed organizzazione del personale e la materia dell'ordinamento del personale nei limiti previsti dalla vigente disciplina.

Art. 31

Valutazione interna

1. La Camera di Commercio istituisce un nucleo di valutazione composto da tre membri esperti esterni all'amministrazione camerale nominati dalla Giunta.

2. In sostituzione del Nucleo di Valutazione essa può, alternativamente, in base alla normativa di legge applicabile, istituire con provvedimento di Giunta un organismo indipendente di valutazione della performance, collegiale o monocratico.

TITOLO IV REGOLAZIONE DEL MERCATO

Art. 32

Esercizio delle funzioni di regolazione

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni di regolazione del mercato garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti.

2. Le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate secondo quanto disposto dai relativi regolamenti camerale.

Art. 33
Arbitrato e conciliazione

1. La Camera di Commercio svolge funzioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori od utenti.
2. La costituzione dei relativi organismi è deliberata dalla Giunta in conformità al regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento e l'organizzazione.

Art. 34
Ulteriori funzioni regolative

1. La Camera di Commercio predispone e promuove contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, e può altresì esercitare attività di controllo sulle clausole contrattuali, al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli.
2. La Camera di Commercio cura la raccolta e la diffusione degli usi e delle consuetudini.

Art. 35
**Responsabilità delle attività finalizzate
alla tutela del consumatore e della fede pubblica**

1. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, nomina il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, che sovrintende alla attività di controllo della conformità dei prodotti e degli strumenti di misura secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il responsabile informa periodicamente il Segretario Generale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

TITOLO V
PARTECIPAZIONI CAMERALI, AZIENDE SPECIALI
E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 36
Partecipazioni camerali

1. Per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 37
Aziende speciali

1. La Camera di Commercio può costituire Aziende speciali secondo la vigente disciplina di Legge.
2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
3. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base a un proprio Statuto.
4. Le Aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

5. La Giunta Camerale provvede, con separate votazioni, alla nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ciascuna azienda speciale. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione sono osservate le disposizioni di cui all'art. 15.

6. Gli statuti delle Aziende speciali dettano le norme per la loro organizzazione ed il loro funzionamento e sono adottati dalla Giunta.

Art. 38

Partecipazione a società, consorzi ed altri organismi

1. La Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce, ovvero concorre alla promozione, realizzazione e gestione di società, consorzi, enti, associazioni, organismi o strutture che siano di interesse per il sistema delle imprese e, più in generale, per l'economia locale, adottando a tale scopo le forme giuridiche ritenute opportune.

2. Le relative deliberazioni sono assunte dalla Giunta salvo quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO VI
ACCORDI E STRUMENTI NEGOZIALI IN SEDE AMMINISTRATIVA

Art. 39

Strumenti di semplificazione del procedimento

1. La Camera di Commercio, per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi, si può avvalere delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi con gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

Art. 40

Strumenti di programmazione

1. La Camera di Commercio, in coerenza con la programmazione pluriennale, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia del territorio di competenza, ispira la propria attività alla gestione integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, promuovendo o partecipando a tal fine ad accordi di programma, patti territoriali, intese ed altri strumenti negoziali.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 41

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori ed utenti, delle rispettive organizzazioni rappresentative e di ogni altro soggetto interessato all'attività e ai servizi di competenza camerale.

2. I suddetti soggetti possono presentare istanze e proposte agli organi della Camera di Commercio secondo le modalità previste da apposito regolamento.

3. La partecipazione di cui al comma 1 può, inoltre, attuarsi mediante:

a) l'istituzione di Consulte di cui all'art. 12 del presente Statuto;

b) l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e la pubblicazione di notizie per illustrare le iniziative camerale, quali strumenti diretti ad agevolare la conoscenza dell'attività della Camera di Commercio.

TITOLO VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 42
**Ordinamento della gestione
patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio**

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

Art. 43
Bilancio

1. Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, comprensivi dello stato patrimoniale e del conto economico, sono approvati dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro i termini di legge.

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44
Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto e i regolamenti sono pubblicati nell'Albo della Camera di Commercio e sul sito internet istituzionale dell'Ente Camerale. Lo Statuto è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto e i Regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo.

3. Copia dello Statuto e dei regolamenti sono depositati, per la libera visione del pubblico, presso la Segreteria Generale nonché presso gli uffici distaccati della Camera di Commercio.

4. I regolamenti del Consiglio, della Giunta e di organizzazione sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 45
Revisione dello Statuto e dei regolamenti

1. Il presente Statuto ed i regolamenti possono essere sottoposti a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri.

2. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio.

3. Ogni proposta di modifica dello Statuto o dei regolamenti è accompagnata dalla formulazione delle nuove disposizioni statutarie o regolamentari che devono sostituire le precedenti con l'indicazione di queste ultime.


4. Le deliberazioni del Consiglio che approvino qualsivoglia revisione dello Statuto o dei regolamenti acquistano efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'Albo del testo integrale dello Statuto e dei regolamenti come modificati, se non diversamente deliberato.

Art. 46
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle

Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. L'ordinamento di autonomia dell'Ente Camerale si conforma alle disposizioni della normativa generale in materia di Camere di Commercio sopravvenienti all'approvazione della relativa disciplina contenuta nello Statuto e nei Regolamenti.



**Camera di Commercio
Genova**

